



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



**Gruppo consiliare  
Lega Nord**

Al Presidente del Consiglio regionale

Proposta di legge al Parlamento n. 4

**OGGETTO: Proposta di Disegno di Legge parlamentare – Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni. Modifiche al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.**

Di iniziativa dei consiglieri

Marco Casucci

Manuel Vescovi

Jacopo Alberti

Claudio Borghi

Elisa Montemagni

Roberto Salvini

**Proposta di Disegno di Legge parlamentare:  
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni. Modifiche al D. Lgs. 18  
agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.**

**Sommario**

Preambolo.....	<b>pag. 3</b>
Art. 1 – Finalità .....	<b>pag. 3</b>
Art. 2 – Introduzione di ulteriore deroga al limite di abitanti per l’istituzione di un nuovo comune – Introduzione del comma 1bis al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.....	<b>pag. 3</b>
Art. 3 - Estensione del limite di due mandati per i comuni nati da fusione di due o più comuni – Sostituzione del comma 3 all’articolo 51 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.....	<b>pag. 3</b>
Art. 4 - Norma finanziaria.....	<b>pag. 4</b>

## **PREAMBOLO**

### **Il Consiglio regionale**

Visto l'articolo 121 comma 2 della Costituzione italiana

Visto l'articolo 11 comma 5 dello Statuto della Regione Toscana

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Considerato che occorre regolamentare il caso in cui gli abitanti di un comune nato a seguito dell'attivazione di un processo di fusione di comuni, vogliano ricostituire i vecchi comuni attraverso un processo di distacco di una porzione di territorio del nuovo comune, anche se la nascita dei nuovi comuni dovesse comportare un numero di abitanti inferiore al limite delle 10.000 unità.

**Approva la seguente proposta di Disegno di Legge parlamentare:**

### **Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni. Modifiche al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".**

#### ***Articolo 1 (Finalità)***

1. La presente Legge, nel quadro della normativa riguardante la modifica delle circoscrizioni territoriali, ha la finalità di offrire la possibilità ai cittadini residenti di un comune nato a seguito di un processo di fusione nei 10 anni precedenti, di distaccare una parte del territorio comunale del comune e di costituire quindi due o più nuovi comuni.

#### ***Articolo 2***

***(Introduzione di ulteriore deroga al limite di abitanti per l'istituzione di un nuovo comune –  
Introduzione del comma 1bis all'articolo 15 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)***

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserire il seguente comma:  
*"1 bis) La modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al primo periodo del comma 1, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma, può essere annullata sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale, entro 10 anni dalla modifica stessa."*

#### ***Articolo 3***

***(Estensione del limite di due mandati per i comuni nati da fusione di due o più comuni –  
Sostituzione del comma 3 all'articolo 51 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)***

2. Il comma 3 dell'articolo 51 del del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

*"3) Nel caso di elezioni che riguardino un comune nato a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali, il sindaco che ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica in uno dei comuni oggetto di fusione, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica del comune nato a seguito della modifica delle circoscrizioni territoriali."*

*Articolo 4*  
*Norma finanziaria*

1. La presente legge non comporta minori entrate o maggiori spese per il bilancio dello Stato.